

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

-MODIFICHE ED INTEGRAZIONI: ANNI 2012-2013 -.

La Delegazione Trattante decide:

- di considerare conclusa la trattazione relativa agli anni 2012-2013;
- di confermare il pagamento delle indennità individuate con CCDI del 2000 e successive modifiche ed integrazioni (indennità di turno, di maneggio valori, di rischio, di procedimento, di maggiorazione oraria);
- di dare atto che (l'economia 2012) l'economia di €. 11.803,73 anno 2012 è rinviata al 2013;
- di dare atto che le economie 2012 e le eventuali economie 2013 siano assegnate ai dipendenti in servizio e ai cessati in proporzione al periodo effettivo di servizio in base a valutazione congiunta dei capiarea, come da CCDI del 2000 e successive modifiche, il tutto fatta salva la necessità di coprire le spese variabili 2013 con le economie 2012.

Asiago, 19 DIC. 2013

Parte Pubblica

Antonietta Dr.ssa Michelini

Stefano Dr. Costantini

Donatella Arch. Michelazzo

Franco dr. Chemello

Giovanni Dr. Scarpellini

Organizzazioni Sindacali Territoriali

Emilio Cogo CISL FP

Stefano Bagnara CGIL FP

UIL FPL

Rappresentanti R.S.U. Aziendali

Michele Ing. Paganin

Michela Rodeghiero

Luciana Rigoni

CITTA' DI ASIAGO

Provincia di Vicenza

Piazza Secondo Risorgimento n. 6

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Oggetto: *Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale relativo all'annualità economica 2012 e 2013*

Il Revisore,

Premesso che:

- il fondo per le risorse decentrate è annualmente determinato in base alle disposizioni contrattuali e legislative vigenti tenendo conto anche della disponibilità economico finanziaria dell'Ente nonché dell'attivazione di nuovi servizi e dei processi di riorganizzazione per l'accrescimento di quelli esistenti;
- in tale contesto è di competenza della Giunta Comunale definire gli indirizzi e limiti per la quantificazione delle risorse complessivamente a disposizione per il salario accessorio;
- il fondo per le risorse decentrate è suddiviso in due parti:
 - a) risorse stabili che presentano la caratteristica di certezza, stabilità e continuità e che quindi restano acquisite al fondo anche per il futuro;
 - b) risorse variabili che presentano la caratteristica della variabilità ed eventualità e che quindi hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo;
- la disciplina delle diverse voci che compongono il predetto fondo è contenuta nell'art.15 del CCNL 01/04/1999 successivamente integrata dalle disposizioni contenute nei diversi CCNL sottoscritti.

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- Determina del Responsabile del Servizio Finanziario numero 18, Registro Generale numero 203 del 23 febbraio 2013 avente per oggetto "Costituzione definitiva delle risorse finanziarie per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 2012" deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 29/03/2011 con oggetto "Risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività previste. Quantificazione parte variabile.";
- Determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 71, Registro Generale numero 711 del 30 ottobre 2013 avente per oggetto "Costituzione delle risorse finanziarie per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2013"
- deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 03/09/2013 con oggetto "Risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività previste. Quantificazione parte variabile.";

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;


Visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;

Visto il D.Lgs. n. 150/2009 e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertato che risultano al momento rispettati i vincoli di riduzione delle spese di personale previsti dal vigente comma 557 della Legge 296/2006 e i limiti di cui all'art. 76, comma 7, della Legge 133/2008;

Visti i vari CCNL Area Comparto Regioni – Autonomie Locali succedutisi dal 1999 ad oggi;



Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 22/03/2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2012 e il Bilancio pluriennale e la Relazione programmatica 2012/2014;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/05/2013 con la quale è stato approvato il Rendiconto per l'esercizio 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 20/06/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e il Bilancio pluriennale e la Relazione programmatica 2013/2015;

Viste le deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 96 del 12/06/2012 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;
- n. 100 del 02/07/2013 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2013;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 07/08/2012 con la quale è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione integrativa;

Esaminata l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per gli anni 2012 – 2013, definito in sede di delegazione trattante tra parte pubblica e parte sindacale in data 23/07/2013 con cui per l'anno 2012 si prende atto dell'economia di €. 11.803,73 che si rinviano al 2013, per l'anno 2013 si confermano tutte le indennità in essere e viene stabilito che le economie del 2012 e le economie del 2013 siano assegnate ai dipendenti in servizio e ai cessati in proporzione al periodo effettivo di servizio in base a valutazione congiunta dei capiparea, come da Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 2000 e successive modifiche, il tutto fatta salva la necessità di coprire le spese variabili 2013 con le economie 2012;

Vista la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria sull'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per gli anni 2012 – 2013 sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 02/12/2013;

CERTIFICA

Che è stato effettuato il controllo previsto dalla normativa vigente ai sensi degli artt. 40 e 40 bis del D.Lgs. 165/2001 sull'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per gli anni 2012 – 2013.

In particolare è stato accertato:

La compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli del bilancio per l'anno 2012 e con quanto previsto nel bilancio di previsione 2013 e in quello pluriennale 2013/2015 e con i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (art. 40 bis, comma 1);

Che la contrattazione si è svolta sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dal CCNL (art. 40, comma 3 bis) nel rispetto degli indirizzi impartiti dall'Amministrazione Comunale.



Ai sensi dell'art. 40 bis, comma 4, D.Lgs. 165/2001, il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritto ad avvenuta autorizzazione da parte della Giunta Comunale, sarà pubblicato in modo permanente sul sito istituzionale del Comune unitamente alla Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria.

Ai sensi dell'art. 40, comma 3 sexies, D.Lgs. 165/2001, si certifica la Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria sull'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritta il 02/12/2013.

Asiago, li 3 dicembre 2013

Il Revisore Unico

Dott. Bruno Lieyore



COMUNE DI ASIAGO

PROVINCIA DI VICENZA

Relazione illustrativa tecnico-finanziaria

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	Preintesa 23/07/2013 Contratto 19/12/2013
Periodo temporale di vigenza	Anno 2013
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente ANTONIETTA DR.SSA MICHELINI Componenti COSTANTINI DR. STEFANO MICHELAZZO ARCH. DONATELLA CHEMELLO DR. FRANCO SCARPELLINI DR. GIOVANNI RSU PAGANIN MICHELE RODEGHIERO MICHELA RIGONI LUCIANA Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, Firmatarie della preintesa: Organizzazioni sindacali: CISL-FP- (COGO EMILIO) RSU: RIGONI LUCIANA RODEGHIERO MICHELA Parte Pubblica: MICHELINI DR.SSA ANTONIETTA COSTANTINI DR. STEFANO Firmatarie del contratto: Organizzazioni sindacali: CISL-FP- (COGO EMILIO) RSU: RIGONI LUCIANA RODEGHIERO MICHELA PAGANIN MICHELE Parte Pubblica: MICHELINI DR.SSA ANTONIETTA COSTANTINI DR. STEFANO MICHELAZZO ARCH. DONATELLA CHEMELLO DR. FRANCO <i>(indicare le sigle firmatarie)</i>
Soggetti destinatari	Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	a) Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2013. b) le risorse stabili aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale e con le integrazioni contrattuali previste dall'articolo 32 commi 1 e 2, sono confermate con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi. Tale importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei CCNL nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15 del CCNL 01/04/1999. Le risorse stabili sono utilizzate, prioritariamente secondo le previsioni di CCNL vigenti e gli accordi definiti in sede decentrata per progressioni economiche all'interno della categoria e per indennità di comparto. Le risorse variabili aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dall'applicazione delle discipline contrattuali vigenti sono destinate alla remunerazione di quegli istituti che ci possono essere oppure no secondo l'organizzazione del lavoro che ogni singola amministrazione intende applicare sulla base di specifici accordi definiti in sede decentrata. Le risorse variabili sono utilizzate per il pagamento di compensi per indennità di turno, di rischio, di maneggio valori, di maggiorazioni orarie per lavoro in giorni festivi e/o notturni e

		<p>maneggio valori, di maggiorazioni orarie per lavoro in giorni festivi e/o notturni e per specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lettera, f) del CCNL 01.04.1999.</p> <p>Le risorse per specifiche disposizioni di legge sono risorse destinate all'incentivazione di prestazioni e risultati del personale per attività individuate da precise disposizioni di legge, che confluiscono all'interno delle risorse variabili ai sensi dell'art.15 c.1 lettera k del CCNL 01.04.1999 e destinate, per il medesimo importo al personale impegnato per tali attività. Tali risorse sono utilizzate per il pagamento per attività di progettazione di opere pubbliche, di recupero evasione ICI, di censimenti, di indagini Istat.</p> <p>Le economie dell'anno 2012 non utilizzate e non attribuite sono portate in aumento delle risorse del corrente esercizio.</p> <p>Le risorse disponibili (economie 2012 + eventuali economie 2013) dopo i pagamenti dei compensi accessori a carattere fisso e variabile saranno utilizzate per il pagamento del compenso incentivante la produttività ai dipendenti in servizio e cessati in proporzione al periodo di effettivo servizio, in base a valutazione congiunta dei capiarea, ai sensi dell'art.6 del CCNL 31.03.1999 e sulla base degli accordi decentrati. Il tutto fatta salva la necessità di coprire le spese variabili 2013 con le economie 2012.</p>
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	<p>È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? Sì, in data 03/12/2013</p>
		<p>Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli Nessun rilievo</p>
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 <i>Ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis del TUEL il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. 150/2009, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione approvato con delibera di Giunta comunale numero 100 in data 02 luglio 2013.</i></p>
		<p>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?</p>
		<p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? Sì per quanto di competenza.</p>
		<p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?</p>
Eventuali osservazioni		

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo (vengono introdotte alcune descrizioni a titolo esemplificativo)

La Delegazione Trattante, riunitasi in data 26/02/2013, preso atto dell'importo della costituzione provvisoria delle risorse finanziarie per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 2013 decide di destinare le risorse

variabili e in parte le risorse stabili per pagare i compensi per indennità di turno, di rischio, di maneggio valori, di maggiorazioni orarie e per specifiche responsabilità e in data 23/07/2013 chiude la contrattazione 2013 e decide di destinare le economie 2012 e le eventuali economie 2013 per il pagamento del compenso incentivante la produttività ai dipendenti in servizio e cessati in proporzione al periodo di effettivo servizio, in base a valutazione congiunta dei capiarea, ai sensi dell'art.6 del CCNL 31.03.1999 e sulla base degli accordi decentrati. Il tutto fatta salva la necessità di coprire le spese variabili 2013 con le economie 2012.

L'individuazione del personale titolato a ricevere i compensi per specifiche responsabilità, per indennità di turno, di rischio, di maneggio valori, di maggiorazione oraria per lavoro notturno e/o festivo è stata determinata con accordi decentrati precedenti tuttora applicabili fino ad una loro eventuale modifica.

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri le risorse sono utilizzate nel seguente modo:

Istituti contrattuali applicati	Importo
Progressioni economiche orizzontali - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. b)	57.600,00
Indennità di comparto CCNL 22.01.2001 art.33 comma 4	19.270,00
Indennità di turno polizia locale CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. d)	13.000,00
Indennità di turno addetta alle pulizie CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. d)	1.390,00
Maggiorazione oraria	191,00
Indennità maneggio valori CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. d)	132,71
Indennità di rischio CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. d)	1.800,00
Compenso per specifiche responsabilità - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. f)	5.164,20
Compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, avvocatura, ecc.) - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. g)	
Compensi per raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità art. 15. c. 4 CCNL 01/04/1999	10.549,10
Alte professionalità Accantonamento art.32 comma 7 CCNL 22/01/2004	2.211,25
Incentivi progettazioni-recupero evasione ICI-altro-CCNL1.4.1999 art.15,c. 1 lett. K	29.623,56
TOTALE	140.931,82

C) Effetti abrogativi impliciti

Non ve ne sono.

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Per l'anno 2013 le risorse disponibili dopo il pagamento di compensi per indennità di turno, di rischio, di maneggio valori, di maggiorazioni orarie per lavoro in giorni festivi e/o notturni sono destinate a produttività collettiva.

I criteri stabiliti dal CCDI approvato con deliberazione della Giunta comunale numero 265 del 06/12/2000 e successive modifiche, tuttora applicabili fino ad una loro eventuale modifica, sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità.

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;

L'attuale preintesa non prevede progressioni economiche.

Per l'anno 2013 non sono previste nuove progressioni economiche e in ogni caso esse sono sospese per il triennio 2011-2013 in attuazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010.

F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Dalla sottoscrizione del contratto, nonostante non sia previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività, ci si attende con particolare riferimento al Piano Esecutivo di Gestione e/o Relazione Previsionale e Programmatica un incremento della produttività del personale dipendente.

G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili

La Ragioneria Generale dello Stato, nello "Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno precedente", prevede espressamente che tra le risorse variabili della contrattazione decentrata possono essere inserite sul fondo le economie dell'anno precedente. In questo modo si dirime definitivamente la questione circa la legittimità dell'esclusione dei residui dal computo delle risorse decentrate da tagliare per effetto della manovra finanziaria 2010 e su cui le sezioni regionali della Corte dei Conti si sono spaccate. La controversia riguarda quanto previsto dall'art. 17, comma 5 del CCNL 1/4/1999 del comparto regioni autonomie locali, che obbliga gli enti locali a incrementare il fondo delle risorse contrattuali delle somme ivi incluse l'anno precedente, ma non spese. Il dubbio è se queste somme rientrino o meno nel tetto invalicabile della spesa dell'anno 2010, posto dall'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 12/2010, poiché se così fosse la disposizione del CCNL verrebbe posta nel nulla e le somme residue andrebbero in avanzo di amministrazione. In proposito, la Ragioneria Generale dello Stato aderisce alla tesi già sostenuta nel parere 21/07/2011, n. 58 dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Puglia secondo cui l'incremento alle risorse decentrate consentito dall'art. 17, comma 5 del CCNL 1/4/1999 del comparto regioni autonomie locali è solo apparente: si tratta cioè di poste che costituiscono un mero trasferimento temporale di spesa di somme già in precedenza certificate, anche se non utilizzate. In questo caso i residui non costituiscono un incremento di spesa da assoggettare al vincolo stabilito dall'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, e di conseguenza non rilevano allo scopo di contenere la crescita della spesa per la contrattazione decentrata, che riguarda essenzialmente le risorse della parte stabile. I residui non concorrono né alla decurtazione necessaria per mantenere il fondo al di sotto del tetto del 2010, né sono da computare per l'ulteriore riduzione del fondo, in proporzione al personale cessato in corso d'anno.



Relazione tecnico-finanziaria

Il fondo 2013, in ossequio a quanto disposto dalle norme legislative approvate con legge 122/2010, ammonta a complessivi €. **140.931,82**.

Ancora oggi la costituzione del fondo per le risorse decentrate trova le sue regole fondamentali nell'art.31 del CCNL 22.1.2004.

Tale contratto collettivo inerente al comparto delle autonomie locali ha fissato nuove modalità di determinazione, a partire dal 2004, delle risorse destinate alla contrattazione decentrata. Le esigenze, a cui l'intesa vuole fornire adeguata risposta, sono essenzialmente quelle di semplificazione del meccanismo di calcolo regolato dai precedenti sistemi contrattuali e di evidenziazione e monitoraggio delle forme di finanziamento delle diverse indennità economiche, oltre ad una maggiore trasparenza nei meccanismi di costituzione e, soprattutto, di leggibilità del sistema di finanziamento dell'accessorio", distinguendo l'aggregato economico di alimentazione del salario accessorio tra risorse stabili, per loro natura certe nell'entità, fisse e ricorrenti nella previsione, e risorse variabili, ontologicamente modificabili in termini di entità e di eventuali flussi compositivi. Il fondo per il trattamento accessorio (più propriamente definito come insieme di "risorse per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, ai sensi dell'art.15 del CCNL 1.4.99") che nel contratto viene radicalmente ribattezzato quale aggregato delle "risorse decentrate", si articola su 2 voci:

a) **Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, la cui previsione viene riproposta annualmente nel loro ammontare sostanzialmente immutato.**

Art. 31 – comma 2 – CCNL 22.1.2004

Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003, secondo la previgente disciplina contrattuale e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo, che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi.

Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni: art.15 comma 1 lettere a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL 1.4.99; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art.15 comma 5 del CCNL 1.4.99, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.

Il sistema di alimentazione delle risorse decentrate stabili viene effettuato con riferimento all'anno 2004 e, di seguito, reiterato annualmente nel valore di composizione così determinato, senza necessità alcuna di ricalcolo, bensì assumendo come dato immutabile, l'entità risultante dal primo computo delle risorse decentrate stabili relativi all'anno 2004, fatte salve, tuttavia, le deroghe espressamente previste dallo stesso sistema contrattuale e dalle norme di legge successivamente emanate (L.122/2010).

Nel corso degli anni e a seguito di rinnovi contrattuali intervenuti, le risorse stabili vanno poi aumentate degli importi che ciascun CCNL individua.

CCNL 22.1.2004 – Articolo 32

- 1. Le risorse decentrate previste dall'art.31 comma 2, sono incrementate dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.*
- 2. Gli Enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina prevista dal presente articolo.*
- 3. Enti locali: l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale è inferiore al 39% delle entrate correnti.*

CCNL 9.5.2006 ART.4

- 1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art.31 – comma 2 – del CCNL 22.1.2004, con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota per la dirigenza.*

CCNL 11.4.2008 ART.8

- 2 *Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art.31, comma 2, del CCNL 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,60% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%.*

Il sistema di finanziamento delle risorse stabili è sviluppato nella prima parte dell'allegato A.

- b) Risorse aventi carattere di eventualità e di variabilità, la cui entità viene determinata, di volta in volta, con cadenza annuale.**

Articolo 31 – comma 3 CCNL 22.1.2004

Le risorse di cui al punto precedente sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dall'applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche, ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000, art. 32, comma 6, del presente CCNL.

Tali risorse integrano le risorse decentrate stabili come sopra calcolate e sono annualmente determinate. E' evidente che le risorse eventuali, per il loro carattere di incertezza nel tempo, potranno essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione decentrata, solo per interventi di incentivazione salariale che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo.

Il sistema di finanziamento delle risorse decentrate variabili è sviluppato nella seconda parte dell'allegato A.

Nell'allegato A, tanto per la determinazione della parte stabile quanto per quella variabile, sono indicati sia le fonti normative che i parametri di riferimento per il calcolo degli importi.

Ai fini della quantificazione del fondo salario accessorio, già da anni il Comune di Asiago si rifà al modello di ente locale tratteggiato dal legislatore negli ultimi anni, nonché dalla contrattazione collettiva nazionale, che contengono una sequenza di elementi di modernizzazione, tesi ad organizzare le Amministrazioni pubbliche secondo standard qualitativi di miglioramento dell'efficacia dell'operatività degli apparati burocratici.

In sostanza, le Pubbliche Amministrazioni, e tra esse il Comune di Asiago, hanno improntato le azioni rivolte ai cittadini utenti ad una logica di raggiungimento degli obiettivi, ridisegnando i processi e le strutture organizzative degli enti stessi, parallelamente ad una rivisitazione delle normative contabili che disciplinano i bilanci.

L'Amministrazione ha prestato particolare attenzione ad un affinamento delle modalità di pagamento del salario accessorio secondo una logica di raggiungimento degli obiettivi e miglioramento degli standard qualitativi di effettuazione delle prestazioni lavorative all'interno dell'ente.

Questo rinnovato assetto dell'apparato organizzativo ha trovato formale e puntuale riscontro nel PEG che annualmente indica la via del miglioramento costante da seguire.

L'aumento qualitativo e quantitativo degli standard di attività dell'Ente conseguito è stato oggetto di attenta valutazione da parte dell'Amministrazione: i risultati ottenuti sono la dimostrazione tangibile dell'opportunità e correttezza di utilizzo degli istituti incentivanti lo svolgimento delle attività lavorative da parte del personale dipendente previsti dal CCNL.

A tale scopo si è ritenuto doveroso utilizzare l'istituto previsto dall'art. 15 comma 4- CCNL 1.4.99, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di stanziare apposite risorse finanziarie per il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.

Per quanto riguarda la quantificazione per l'anno 2013 delle risorse stabili, è da osservare che non è stata utilizzata alcuna discrezionalità, bensì sono stati applicati gli incrementi previsti dai CCNL succedutesi negli anni come sopra indicato.

CCNL 22.1.2004

ARTICOLO 31 COMMA 2

Le risorse con carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003, vengono riportate in un unico importo che resta confermato per gli anni successivi, fatto salvo l'applicazione di quanto previsto dall'art. 9 Comma 2 bis - della L.122/2010, al netto della decurtazione per personale cessato di euro **6.717,28** (A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.)

€. 72.296,40

CCNL 1.4.1999

CCNL 5.10.2001

ARTICOLO 4 COMMA 2

Le risorse di cui al comma 1 sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato a far data dal 1 gennaio 2000.

€. 0

ARTICOLO 4 COMMA 1

1,1% Calcolato sul monte salari 1999 del conto annuale €.

€. 0

CCNL 22.1.2004

ARTICOLO 32 COMMI 1

0,62% calcolato sul monte salari 2001 – da conto annuale 2001 di €. 1.105.627,04

€. 6.854,89

CCNL 22.1.2004

ARTICOLO 32 COMMI 2

0,50% calcolato sul monte salari 2001 – da conto annuale 2001 di €. 1.105.627,04

€. 5.528,14

CCNL 22.1.2004

ARTICOLO 32 COMMI 7

0,200% calcolato sul monte salari 2001 per alte professionalità

€. 2.211,25

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 CCNL del 31/07/2009 ai sensi dell'art. 29 comma 5 CCNL 22/01/2004 (diff. Costo fasce)

€. 1.056,84

ART. 34 COMMA 4

Gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni.

€. 0

CCNL 09.05.2006

ART. 4 COMMA 1

1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,50 % del monte salari dell'anno 2003 di € 1.149.27,30 esclusa la quota relativa alla dirigenza.

€. 5.746,64

CCNL 11.04.2008

ART. 8 COMMA 2

Gli enti locali a partire dal 31.12.2007 e a valere per il 2008 incrementano le risorse decentrate, di cui all'art. 32 comma 2 CCNL 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,60 % del monte salari dell'anno 2005 di € 1.177.575,00 esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 e il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%.

€. 7.065,00

TOTALE RISORSE STABILI

€. 100.759,16

E' da evidenziare come l'ultima tornata contrattuale non consenta ulteriori incrementi della parte stabile del fondo. Il CCNL 31.7.2009 infatti, nel dettare le nuove modalità di incremento, si è limitato a definire le possibili quote aggiuntive da inserire esclusivamente nella parte variabile del fondo salario accessorio.



Proseguendo l'esame della composizione del fondo per l'anno 2012, si deve spostare l'attenzione sulla sua parte variabile, scorrendo in sequenza le voci riportate nella seconda parte, si evidenziano le seguenti considerazioni:

CCNL 1.4.1999

ART.15 – COMMA 4

Risorse per raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità al netto della decurtazione di €.
703,27

€. 10.549,10

CCNL 1.4.1999

ART.15 – COMMA 1 LETTERA K

Risorse per specifiche disposizioni di legge:

2% Merloni – Recupero evasione ICI - Altro

€. 29.623,56

TOTALE RISORSE VARIABILI

€. 40.172,66

Art. 15 COMMA 5: NON FINANZIATO

In sintesi il comma 5 dell'art. 15 consente di incrementare il fondo del trattamento accessorio nei seguenti casi:

- a) **Attivazione nuovi servizi**
- b) **Accrescimento di quelli esistenti purché correlato ad un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui:**
 - 1) **Non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili (dunque senza aumento del personale).**
 - 2) **Oppure comunque che comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche.**

In detti casi gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui ancora all'art. 6 del d.lgs 29/93 "valutano" (cioè tengono conto ai fini della costituzione del fondo) l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.

Considerando che nel corso dell'anno 2013 non si sono attivati nuovi servizi e nemmeno ampliati quelli esistenti, in quanto il personale in servizio è progressivamente diminuito negli ultimi anni; comunque, col mantenimento delle innovazioni già introdotte negli anni precedenti, si è altresì ripartito il carico di lavoro attraverso l'attribuzione di maggiori funzioni e competenze alle aree dell'ente ed in definitiva ai dipendenti, con un reale aumento delle prestazioni del personale in servizio, conseguendo economie per il Comune. L'amministrazione, nell'ottica di un maggior contenimento delle spese, non ha fatto ricorso a tale possibilità di finanziamento.


Progetti e destinazione fondo

Per l'anno 2013 non sono stati previsti piani di intervento e incentivi a obiettivi per la ripartizione della produttività individuale.

Ai fini della liquidazione, corre l'obbligo evidenziare che il fondo 2013 ammonta a complessivi €.
140.931,82 come analiticamente indicato nella presente relazione a cui deve essere aggiunto l'importo di €.
11.803,73 per economie 2012. L'importo disponibile dopo i pagamenti per progressioni orizzontali, indennità di comparto, di rischio, di turno, di maneggio valori, di specifiche responsabilità, sarà destinato alla produttività collettiva come stabilito nella preintesa del 23/07/2013 e come sopra specificato.

Data 03/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


Costantini dott. Stefano

COMUNE DI ASIAGO

PROVINCIA DI VICENZA

Relazione illustrativa tecnico-finanziaria

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge


Data di sottoscrizione	Preintesa 23/07/2013 Contratto 19/12/2013
Periodo temporale di vigenza	Anno 2012
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente ANTONIETTA DR.SSA MICHELINI Componenti COSTANTINI DR. STEFANO MICHELAZZO ARCH. DONATELLA CHEMELLO DR. FRANCO SCARPELLINI DR. GIOVANNI RSU PAGANIN MICHELE RODEGHIERO MICHELA RIGONI LUCIANA Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, Firmatarie della preintesa: Organizzazioni sindacali: CISL-FP- ((COGO EMILIO) RSU: RIGONI LUCIANA RODEGHIERO MICHELA Parte Pubblica: MICHELINI DR.SSA ANTONIETTA COSTANTINI DR. STEFANO Firmatarie del contratto: Organizzazioni sindacali: CISL-FP- (COGO EMILIO) RSU: RIGONI LUCIANA RODEGHIERO MICHELA PAGANIN MICHELE Parte Pubblica: MICHELINI DR.SSA ANTONIETTA COSTANTINI DR. STEFANO MICHELAZZO ARCH. DONATELLA CHEMELLO DR. FRANCO <i>(indicare le sigle firmatarie)</i>
Soggetti destinatari	Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	a) Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2012. b) le risorse stabili aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale e con le integrazioni contrattuali previste dall'articolo 32 commi 1 e 2, sono confermate con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi. Tale importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei CCNL nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15 del CCNL 01/04/1999. Le risorse stabili sono utilizzate, prioritariamente secondo le previsioni di CCNL vigenti e gli accordi definiti in sede decentrata per progressioni economiche all'interno della categoria e per indennità di comparto. Le risorse variabili aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dall'applicazione delle discipline contrattuali vigenti sono destinate alla remunerazione di quegli istituti che ci possono essere oppure no secondo

		<p>remunerazione di quegli istituti che ci possono essere oppure no secondo l'organizzazione del lavoro che ogni singola amministrazione intende applicare sulla base di specifici accordi definiti in sede decentrata. Le risorse variabili sono utilizzate per il pagamento di compensi per indennità di turno, di rischio, di maneggio valori, di maggiorazioni orarie per lavoro in giorni festivi e/o notturni e per specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lettera, f) del CCNL 01.04.1999.</p> <p>Le risorse per specifiche disposizioni di legge sono risorse destinate all'incentivazione di prestazioni e risultati del personale per attività individuate da precise disposizioni di legge, che confluiscono all'interno delle risorse variabili ai sensi dell'art.15 c.1 lettera k del CCNL 01.04.1999 e destinate, per il medesimo importo al personale impegnato per tali attività. Tali risorse sono utilizzate per il pagamento per attività di progettazione di opere pubbliche, di recupero evasione ICI, di censimenti, di indagini Istat..</p> <p>Le risorse disponibili dopo i pagamenti dei compensi a carattere fisso e variabile sono rinviate all'anno successivo.</p>
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	<p>È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? Sì, in data 03/12/2013</p>
		<p>Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli Nessun rilievo</p>
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 <i>Ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis del TUEL il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. 150/2009, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione approvato con delibera di Giunta comunale numero 93 in data 12 giugno 2012.</i></p>
		<p>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?</p>
		<p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? Sì per quanto di competenza.</p> <p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?</p>
Eventuali osservazioni		

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo (vengono introdotte alcune descrizioni a titolo esemplificativo)

La Delegazione Trattante, riunitasi in data 16/04/2012, preso atto dell'importo della costituzione provvisoria delle risorse finanziarie per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 2012 decide di destinare le risorse variabili e in parte le risorse stabili per pagare i compensi per indennità di turno, di rischio, di maneggio valori, di maggiorazioni orarie e per specifiche responsabilità e in data 23/07/2013 chiude la contrattazione 2012 rinviando al 2013 l'utilizzo e la destinazione dell'economia di spesa pari a €. 11.803,73(€. 12.050,00 - €.246,27 per decurtazioni per malattia personale non dirigente). L'individuazione del personale titolato a ricevere i compensi per specifiche responsabilità, per indennità di turno, di rischio, di maneggio valori, di maggiorazione oraria per lavoro notturno e/o festivo è stata determinata con accordi decentrati precedenti tuttora applicabili fino ad una loro eventuale modifica.



B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri le risorse sono utilizzate nel seguente modo:

Istituti contrattuali applicati	Importo
Progressioni economiche orizzontali - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. b)	58.393,00
Indennità di comparto CCNL 22.01.2001 art.33 comma 4	19.371,00
Indennità di turno polizia locale CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. d)	10.848,47
Indennità di turno addetta alle pulizie CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. d)	1.319,75
Indennità maneggio valori CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. d)	130,20
Indennità di rischio CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. d)	1.936,15
Compenso per specifiche responsabilità - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. f)	5.048,00
Compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, avvocatura, ecc.) - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. g)	
Alte professionalità Accantonamento art.32 comma 7 CCNL 22/01/2004	2.211,25
Indennità per personale educativo e docente - CCNL 5.10.2001 art. 6	
Indennità per personale educativo nido d'infanzia - CCNL 14.9.2000 art. 31, c. 7	
Incentivi progettazioni-recupero evasione ICI-altro-CCNL1.4.1999 art.15,c. 1 lett. K	31.174,00
Risorse da contrattare	
Somme rinviate	12.050,00
TOTALE	142.481,82

C) Effetti abrogativi impliciti

Non ve ne sono.

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Per l'anno 2012 non sono previste somme disponibili da destinarsi a produttività collettiva e/o a progetti. I criteri stabiliti dal CCDI approvato con deliberazione della Giunta comunale numero 265 del 06/12/2000 e successive modifiche, tuttora applicabili fino ad una loro eventuale modifica, sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità.

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;

L'attuale preintesa non prevede progressioni economiche.


Per l'anno 2012 non sono previste nuove progressioni economiche e in ogni caso esse sono sospese per il triennio 2011-2013 in attuazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010.

F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale


Dalla sottoscrizione del contratto, nonostante non sia previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività, ci si attende con particolare riferimento al Piano Esecutivo di Gestione e/o Relazione Previsionale e Programmatica un incremento della produttività del personale dipendente.

G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili

La Ragioneria Generale dello Stato, nello "Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno precedente", prevede espressamente che tra le risorse variabili della contrattazione decentrata possono essere inserite sul fondo le economie dell'anno



precedente. In questo modo si dirime definitivamente la questione circa la legittimità dell'esclusione dei residui dal computo delle risorse decentrate da tagliare per effetto della manovra finanziaria 2010 e su cui le sezioni regionali della Corte dei Conti si sono spaccate. La controversia riguarda quanto previsto dall'art. 17, comma 5 del CCNL 1/4/1999 del comparto regioni autonomie locali, che obbliga gli enti locali a incrementare il fondo delle risorse contrattuali delle somme ivi incluse l'anno precedente, ma non spese. Il dubbio è se queste somme rientrino o meno nel tetto invalicabile della spesa dell'anno 2010, posto dall'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 12/2010, poiché se così fosse la disposizione del CCNL verrebbe posta nel nulla e le somme residue andrebbero in avanzo di amministrazione. In proposito, la Ragioneria Generale dello Stato aderisce alla tesi già sostenuta nel parere 21/07/2011, n. 58 dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Puglia secondo cui l'incremento alle risorse decentrate consentito dall'art. 17, comma 5 del CCNL 1/4/1999 del comparto regioni autonomie locali è solo apparente: si tratta cioè di poste che costituiscono un mero trasferimento temporale di spesa di somme già in precedenza certificate, anche se non utilizzate. In questo caso i residui non costituiscono un incremento di spesa da assoggettare al vincolo stabilito dall'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, e di conseguenza non rilevano allo scopo di contenere la crescita della spesa per la contrattazione decentrata, che riguarda essenzialmente le risorse della parte stabile. I residui non concorrono né alla decurtazione necessaria per mantenere il fondo al di sotto del tetto del 2010, né sono da computare per l'ulteriore riduzione del fondo, in proporzione al personale cessato in corso d'anno.



Relazione tecnico-finanziaria

Il fondo 2012, in ossequio a quanto disposto dalle norme legislative approvate con legge 122/2010, ammonta a complessivi € 142.481,82.

Ancora oggi la costituzione del fondo per le risorse decentrate trova le sue regole fondamentali nell'art.31 del CCNL 22.1.2004.

Tale contratto collettivo inerente al comparto delle autonomie locali ha fissato nuove modalità di determinazione, a partire dal 2004, delle risorse destinate alla contrattazione decentrata. Le esigenze, a cui l'intesa vuole fornire adeguata risposta, sono essenzialmente quelle di semplificazione del meccanismo di calcolo regolato dai precedenti sistemi contrattuali e di evidenziazione e monitoraggio delle forme di finanziamento delle diverse indennità economiche, oltre ad una maggiore trasparenza nei meccanismi di costituzione e, soprattutto, di leggibilità del sistema di finanziamento dell'accessorio", distinguendo l'aggregato economico di alimentazione del salario accessorio tra risorse stabili, per loro natura certe nell'entità, fisse e ricorrenti nella previsione, e risorse variabili, ontologicamente modificabili in termini di entità e di eventuali flussi compositivi. Il fondo per il trattamento accessorio (più propriamente definito come insieme di "risorse per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, ai sensi dell'art.15 del CCNL 1.4.99") che nel contratto viene radicalmente ribattezzato quale aggregato delle "risorse decentrate", si articola su 2 voci:

- a) **Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, la cui previsione viene riproposta annualmente nel loro ammontare sostanzialmente immutato.**

Art. 31 – comma 2 – CCNL 22.1.2004

Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003, secondo la previgente disciplina contrattuale e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo, che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi.

Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni: art.15 comma 1 lettere a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL 1.4.99; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art.15 comma 5 del CCNL 1.4.99, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.

Il sistema di alimentazione delle risorse decentrate stabili viene effettuato con riferimento all'anno 2004 e, di seguito, reiterato annualmente nel valore di composizione così determinato, senza necessità alcuna di ricalcolo, bensì assumendo come dato immutabile, l'entità risultante dal primo computo delle risorse decentrate stabili relativi all'anno 2004, fatte salve, tuttavia, le deroghe espressamente previste dallo stesso sistema contrattuale e dalle norme di legge successivamente emanate (L.122/2010).

Nel corso degli anni e a seguito di rinnovi contrattuali intervenuti, le risorse stabili vanno poi aumentate degli importi che ciascun CCNL individua.

CCNL 22.1.2004 – Articolo 32

- 1. Le risorse decentrate previste dall'art.31 comma 2, sono incrementate dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.*
- 2. Gli Enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina prevista dal presente articolo.*
- 3. Enti locali: l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale è inferiore al 39% delle entrate correnti.*

CCNL 9.5.2006 ART.4

- 1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art.31 – comma 2 – del CCNL 22.1.2004, con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota per la dirigenza.*

CCNL 11.4.2008 ART.8

- 2 *Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art.31, comma 2, del CCNL 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,60% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%.*

Il sistema di finanziamento delle risorse stabili è sviluppato nella prima parte dell'allegato A.

- b) Risorse aventi carattere di eventualità e di variabilità, la cui entità viene determinata, di volta in volta, con cadenza annuale.**

Articolo 31 – comma 3 CCNL 22.1.2004

Le risorse di cui al punto precedente sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dall'applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche, ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000, art. 32, comma 6, del presente CCNL.

Tali risorse integrano le risorse decentrate stabili come sopra calcolate e sono annualmente determinate. E' evidente che le risorse eventuali, per il loro carattere di incertezza nel tempo, potranno essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione decentrata, solo per interventi di incentivazione salariale che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo.

Il sistema di finanziamento delle risorse decentrate variabili è sviluppato nella seconda parte dell'allegato A.

Nell'allegato A, tanto per la determinazione della parte stabile quanto per quella variabile, sono indicati sia le fonti normative che i parametri di riferimento per il calcolo degli importi.

Ai fini della quantificazione del fondo salario accessorio, già da anni il Comune di Asiago si rifà al modello di ente locale tratteggiato dal legislatore negli ultimi anni, nonché dalla contrattazione collettiva nazionale, che contengono una sequenza di elementi di modernizzazione, tesi ad organizzare le Amministrazioni pubbliche secondo standard qualitativi di miglioramento dell'efficacia dell'operatività degli apparati burocratici.

In sostanza, le Pubbliche Amministrazioni, e tra esse il Comune di Asiago, hanno improntato le azioni rivolte ai cittadini utenti ad una logica di raggiungimento degli obiettivi, ridisegnando i processi e le strutture organizzative degli enti stessi, parallelamente ad una rivisitazione delle normative contabili che disciplinano i bilanci.

L'Amministrazione ha prestato particolare attenzione ad un affinamento delle modalità di pagamento del salario accessorio secondo una logica di raggiungimento degli obiettivi e miglioramento degli standard qualitativi di effettuazione delle prestazioni lavorative all'interno dell'ente.

Questo rinnovato assetto dell'apparato organizzativo ha trovato formale e puntuale riscontro nel PEG che annualmente indica la via del miglioramento costante da seguire.

L'aumento qualitativo e quantitativo degli standard di attività dell'Ente conseguito è stato oggetto di attenta valutazione da parte dell'Amministrazione: i risultati ottenuti sono la dimostrazione tangibile dell'opportunità e correttezza di utilizzo degli istituti incentivanti lo svolgimento delle attività lavorative da parte del personale dipendente previsti dal CCNL.

A tale scopo si è ritenuto doveroso utilizzare l'istituto previsto dall'art. 15 comma 4- CCNL 1.4.99, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di stanziare apposite risorse finanziarie per il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.

Per quanto riguarda la quantificazione per l'anno 2012 delle risorse stabili, è da osservare che non è stata utilizzata alcuna discrezionalità, bensì sono stati applicati gli incrementi previsti dai CCNL succedutesi negli anni come sopra indicato.

CCNL 22.1.2004

ARTICOLO 31 COMMA 2

Le risorse con carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003, vengono riportate in un unico importo che resta confermato per gli anni successivi, fatto salvo l'applicazione di quanto previsto dall'art. 9 Comma 2 bis - della L.122/2010, al netto della decurtazione per personale cessato di euro **6.717,28**. *(A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle*



amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.)

€. 72.296,40

CCNL 1.4.1999

CCNL 5.10.2001

ARTICOLO 4 COMMA 2

Le risorse di cui al comma 1 sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato a far data dal 1 gennaio 2000.

€. 0

ARTICOLO 4 COMMA 1

1,1% Calcolato sul monte salari 1999 del conto annuale €.

€. 0

CCNL 22.1.2004

ARTICOLO 32 COMMI 1

0,62% calcolato sul monte salari 2001 – da conto annuale 2001 di €. 1.105.627,04

€. 6.854,89

CCNL 22.1.2004

ARTICOLO 32 COMMI 2

0,50% calcolato sul monte salari 2001 – da conto annuale 2001 di €. 1.105.627,04

€. 5.528,14

CCNL 22.1.2004

ARTICOLO 32 COMMI 7

0,200% calcolato sul monte salari 2001 per alte professionalità

€. 2.211,25

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 CCNL del 31/07/2009 ai sensi dell'art. 29 comma 5 CCNL 22/01/2004 (diff. Costo fasce)

€. 1.056,84

ART. 34 COMMA 4

Gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni.

€. 0

CCNL 09.05.2006

ART. 4 COMMA 1

1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,50 % del monte salari dell'anno 2003 di € 1.149.27,30 esclusa la quota relativa alla dirigenza.

€. 5.746,64

CCNL 11.04.2008

ART. 8 COMMA 2

Gli enti locali a partire dal 31.12.2007 e a valere per il 2008 incrementano le risorse decentrate, di cui all'art. 32 comma 2 CCNL 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,60 % del monte salari dell'anno 2005 di € 1.177.575,00 esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 e il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%.

€. 7.065,00

TOTALE RISORSE STABILI

€. 100.759,16

E' da evidenziare come l'ultima tornata contrattuale non consenta ulteriori incrementi della parte stabile del fondo. Il CCNL 31.7.2009 infatti, nel dettare le nuove modalità di incremento, si è limitato a definire le possibili quote aggiuntive da inserire esclusivamente nella parte variabile del fondo salario accessorio.

Proseguendo l'esame della composizione del fondo per l'anno 2012, si deve spostare l'attenzione sulla sua parte variabile, scorrendo in sequenza le voci riportate nella seconda parte, si evidenziano le seguenti considerazioni:

CCNL 1.4.1999

ART.15 – COMMA 4

Risorse per raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità al netto della decurtazione di €. 703,27

€. 10.549,10

CCNL 1.4.1999

ART.15 – COMMA I LETTERA K

Risorse per specifiche disposizioni di legge:

2% Merloni – Recupero evasione ICI - Altro

€. 31.173,56

TOTALE RISORSE VARIABILI

€. 41.722,66

Art. 15 COMMA 5: NON FINANZIATO

In sintesi il comma 5 dell'art. 15 consente di incrementare il fondo del trattamento accessorio nei seguenti casi:

- a) **Attivazione nuovi servizi**
- b) **Accrescimento di quelli esistenti purché correlato ad un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui:**
 - 1) **Non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili (dunque senza aumento del personale).**
 - 2) **Oppure comunque che comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche.**

In detti casi gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui ancora all'art. 6 del d.lgs 29/93 "valutano" (cioè tengono conto ai fini della costituzione del fondo) l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.

Considerando che nel corso dell'anno 2012 non si sono attivati nuovi servizi e nemmeno ampliati quelli esistenti, in quanto il personale in servizio è progressivamente diminuito negli ultimi anni; comunque, col mantenimento delle innovazioni già introdotte negli anni precedenti, si è altresì ripartito il carico di lavoro attraverso l'attribuzione di maggiori funzioni e competenze alle aree dell'ente ed in definitiva ai dipendenti, con un reale aumento delle prestazioni del personale in servizio, conseguendo economie per il Comune. L'amministrazione, nell'ottica di un maggior contenimento delle spese, non ha fatto ricorso a tale possibilità di finanziamento.

Progetti e destinazione fondo

Per l'anno 2012 non sono stati previsti piani di intervento e incentivi a obiettivi per la ripartizione della produttività individuale.

Ai fini della liquidazione, corre l'obbligo evidenziare che il fondo 2012 ammonta a complessivi €. **142.481,82**, come analiticamente indicato nella presente relazione. Di detto importo a seguito dei pagamenti per progressioni orizzontali, indennità di comparto, di rischio, di turno, di maneggio valori, di specifiche responsabilità, restano €. 12.050,00 da cui devono essere detratti gli importi per decurtazioni per malattia primi 10 giorni personale non dirigente pertanto l'importo ancora disponibile è pari a €. 11.803,73. La preintesa rinvia l'utilizzo e la destinazione di dell'economia determinata in €. 11.803,73 al 2013.

Data 03/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Costantini dott. Stefano

